

Comune di **PREVALLE**  
(provincia di Brescia)



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE  
(P.T.P.C.)  
2014 - 2016**

(articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero 190 recante le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*)

**Parte V  
ALLEGATO B  
Prevenzione dei rischi legati all'attività  
di levata dei protesti cambiari**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 064 in seduta del 10 LUG 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Graziato Cappa



IL SINDACO  
Amilcare Ziglioli



## *Comune di Prevalle*

I rischi legati all'attività di levata dei protesti appaiono correlati a due principali aspetti:

**a) i tempi di levata del protesto.**

La tenuta a disposizione del debitore del titolo da protestare oltre i termini fissati dalla legge cambiaria, e la conseguente redazione dell'eventuale atto di protesto oltre i suddetti termini configurano un comportamento che genera un indebito vantaggio per il debitore stesso e come tale può far insorgere episodi di corruzione vera e propria.

La tutela dal suddetto rischio passa attraverso una scrupolosa osservanza dei termini fissati dalla legge per la consegna dei titoli da parte del richiedente il protesto (ore 18:00 del giorno successivo a quello di scadenza) e per la levata del protesto stesso (secondo giorno successivo a quello di scadenza).

Anche l'osservanza degli ulteriori termini previsti per la riconsegna del denaro incassato e dei titoli protestati costituisce elemento di trasparenza e di correttezza che previene l'insorgere di fenomeni di corruzione.

Laddove il Segretario – come nel Comune di Prevalle – è titolare di sede convenzionata e deve quindi attendere anche ad altri Comuni – possono verificarsi situazioni di difficoltà logistica nella gestione dei titoli e degli atti di protesto.

Fermo restando che i termini temporali di consegna dei titoli e di levata del protesto non possono in alcun modo essere superati, potrà essere ammesso – solo in caso di effettiva difficoltà logistica – il minor ritardo possibile nella riconsegna dei titoli protestati e degli importi incassati, sempreché questi ultimi siano di modico valore (non superiori a 500 €).

Perdurando le richiamate situazioni di difficoltà dovrà essere valutata la possibilità di comunicare agli Istituti di Credito operanti sul territorio l'indisponibilità – anche temporanea – a esercitare l'attività di levata dei protesti.

**b) la valutazione del possesso dei requisiti del titolo per essere protestato.**

L'estrema varietà delle modalità di compilazione dei titoli che vengono presentati per il protesto e la presenza di numerose irregolarità che spesso precludono la levata del protesto impongono che il Segretario assuma – con riguardo a questo aspetto – un atteggiamento rigorosamente coerente ed imparziale.

E' pertanto opportuno che i casi in cui si ritiene che il titolo non possa essere protestato vengano definiti a priori – in apposito documento da inviare agli Istituti di Credito operanti sul territorio, che rappresentano la quasi totalità dei richiedenti i protesti.

Non pare invece il caso di dare una generale indistinta pubblicità a tale documento, atteso che lo stesso potrebbe fornire ai debitori utili informazioni per una compilazione 'maliziosa' ed artatamente errata o incompleta finalizzata ad evitare - in caso di mancato pagamento - la levata del protesto.

Naturalmente il documento potrà essere sottoposto a revisioni ed aggiornamenti e – motivatamente – il Segretario potrà anche discostarsi alla luce di pronunce giurisprudenziali o di intervenute novità dottrinali.